

OGGETTO 3129 -

Commissione
Attuazione dello Statuto

L.L.6/4

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



Prot. 0022294-20/11/2007-ALRER

Bologna, 20 novembre 2007

Alla Presidente
dell'Assemblea legislativa
Monica Donini

SEDE

Gentile Presidente,

la Commissione assembleare "Attuazione dello Statuto" nella seduta del 20 novembre 2007 ha concluso l'esame della proposta di istituzione dell'albo generale delle associazioni previsto dall'art. 19, comma 2, dello statuto, pervenendo alla formulazione che si allega, approvata all'unanimità dei presenti.

Chiedo pertanto l'iscrizione all'o.d.g. generale dell'Assemblea del seguente argomento:

- Proposta di istituzione dell'albo generale delle associazioni previsto dall'art. 19, comma 2, dello statuto.

Chiedo infine che l'oggetto venga iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, per essere trattato unitamente alla proposta di Regolamento interno e alla proposta di protocollo di consultazione delle associazioni iscritte all'albo generale di cui all'art. 19 dello statuto.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Gianluca Borghi

1
2294
20-11-24

**PROPOSTA DI
ISTITUZIONE DELL'ALBO GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI
PREVISTO DALL'ART. 19, COMMA 2, DELLO STATUTO**

- DEFINIZIONE

In attuazione dell'art. 19 dello statuto e al fine di garantire la massima trasparenza e conoscenza circa l'identità e l'attività di coloro che partecipano al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici più generali, è istituito l'albo generale delle associazioni. L'albo è suddiviso in sezioni corrispondenti alle competenze delle Commissioni assembleari.

- SOGGETTI

Ai fini dell'iscrizione all'albo generale sono considerate "associazioni" tutte le organizzazioni costituite con atto scritto, secondo i requisiti dell'art. 16 del codice civile, che operino nel territorio regionale per perseguire finalità d'interesse generale, esplicitate nello statuto.

- PREROGATIVE

Le associazioni iscritte all'albo generale sono interlocutori delle Commissioni assembleari. Possono partecipare alle diverse forme di consultazione previste dal regolamento interno dell'Assemblea, secondo le modalità del protocollo di consultazione, convocate dalle Commissioni assembleari.

Con la richiesta di iscrizione all'albo le associazioni aderiscono ai principi ed alle modalità di consultazione previsti e regolati nel protocollo di consultazione di cui all'art. 19, comma 2, dello statuto, parte integrante del regolamento interno dell'Assemblea.

Le associazioni iscritte all'albo possono far pervenire al Presidente della Commissione cui sono abbinati osservazioni, proposte e richieste di essere ascoltate su temi attinenti alle competenze della Commissione. Le osservazioni e le proposte sono inviate dal Presidente della Commissione a tutti i commissari; le richieste di essere ascoltate sono esaminate dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, che determina tempi e modalità dell'incontro.

- PROCEDURE E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE

La tenuta dell'albo è a cura dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, che lo pubblica sul sito dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del regolamento interno dell'Assemblea, entro centoventi giorni dall'inizio di ogni legislatura e in sede di prima applicazione dall'approvazione del presente documento, l'Ufficio di presidenza compila l'albo generale delle associazioni. A tal fine pubblicizza, tramite il proprio sito e altre forme di comunicazione, la costituzione dell'albo. Le richieste debbono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Assemblea dell'avvio della procedura di iscrizione.

La domanda di iscrizione, rivolta al Presidente dell'Assemblea dal legale rappresentante dell'associazione, deve indicare le sezioni dell'albo alle quali l'associazione, in rapporto con le proprie finalità sociali, chiede di essere abbinata e deve contenere in allegato lo statuto.

Le richieste di iscrizione successive alla prima compilazione dell'albo sono presentate entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. L'iscrizione è disposta entro i trenta giorni successivi, salvo che il termine non sia sospeso per integrare la documentazione richiesta. La mancata iscrizione per mancanza dei requisiti è comunicata entro lo stesso termine.

- COMUNICAZIONI, CANCELLAZIONE, RICHIESTA DI RIESAME

Le associazioni comunicano all'Ufficio di presidenza le variazioni dello statuto, del legale rappresentante e dei propri recapiti entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno l'Ufficio di presidenza provvede alla cancellazione dall'albo delle associazioni che non abbiano comunicato per tre volte consecutive la propria impossibilità di partecipare alle consultazioni cui siano state invitate, escluse quelle telematiche. La cancellazione è disposta anche quando non vengano comunicate entro il termine previsto le variazioni dello statuto, del legale rappresentante e dei recapiti.

L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, prima della formale adozione del provvedimento di cancellazione o di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, ne comunica all'associazione interessata i motivi. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associazione interessata ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documentazione. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.